



Determinazione n. 222 del 16/03/2021

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE ALL'ART.10 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE RELATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE ESERCITANO ATTIVITA' RICONDUCEBILI A SPORT NAUTICI NELLE ZONE INDIVIDUATE COME PARCHEGGI IMBARCAZIONI, AI SENSI DEGLI ARTT.15 C.5 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

BARTOLI MAURIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Fano in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 6147 del 02/03/2021, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente la variante ai sensi degli artt.15 c.5 e dell'art. 30 della L.R. 34/92, riguardante l'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato delle Spiagge relativa alle associazioni sportive che esercitano attività riconducibili a sport nautici nelle zone individuate come parcheggi imbarcazioni;

EVIDENZIATO che in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTA la documentazione digitale trasmessa con la suddetta istanza, costituita da:

- Modulo "Rapporto preliminare di screening semplificato", redatto ai sensi della DGR N. 1647/2019;
- Relazione redatta ai sensi della DGR N. 1647/2019.

RAPPRESENTATO che:

- la proposta di variante avanzata dal Comune di Fano nasce dalle esigenze espresse dai Circoli Nautici e Associazioni che promuovono la pratica degli sport acquatici operanti sul litorale fanese e consiste nella modifica/integrazione dell'art. 10 delle NTA del Piano Particolareggiato delle Spiagge, nella parte che disciplina i parcheggi per le imbarcazioni, al fine di consentire una maggiore superficie per la realizzazione di capanni adibiti al rimessaggio delle attrezzature di supporto alle attività e dei servizi offerti;
- il vigente art. 10 delle NTA del piano prevede quanto segue:

"Art. 10 – SPIAGGE IN CONDUZIONE (Vigente)

(...)

PARCHEGGI IMBARCAZIONI

In tali zone è consentito il rimessaggio e la sosta delle piccole imbarcazioni da diporto e da pesca.

I parcheggi imbarcazioni sono di due specie:

Incustoditi e custoditi (punti di ormeggio ai sensi del D.P.R. 509 del 02.12.1997).

Con tale denominazione s'intendono le aree destinate all'ormeggio ed al posteggio a terra di imbarcazioni di piccole dimensioni sia per il turismo sia per la pesca.

Per la messa in acqua delle imbarcazioni, è ammesso realizzare piccoli scali d'alaggio che dovranno essere rimossi a fine stagione.

Per favorire la pulizia ed il decoro delle spiagge utilizzate come posteggio è consentita la realizzazione di capanni per il rimessaggio delle attrezzature di supporto e per una piccola dotazione di servizi.

Una tipologia di tali manufatti è prevista nella tavola 5.2

La superficie massima non dovrà comunque superare mq. 60

Determinazione n. 222 del 16/03/2021

E' obbligatorio allestire in prossimità dello specchio d'acqua, un corridoio per l'entrata e l'uscita in mare dei natanti, avente una larghezza minima di ml. 20 ed una profondità di ml.50.

Tale corridoio dovrà essere delimitato con boe di segnalazione ancorate al fondo.

E' consentito allestire, al di fuori delle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni e dei natanti, aree per la ricreazione dei soci e clienti che usufruiscono del posto barca, costituite da una zona d'ombra con un gazebo dalla superficie massima di mq. 60, con pavimentazione facilmente rimovibile oppure con un numero di 10 ombrelloni e 20 lettini o sedie a sdraio. Tale zona d'ombra deve essere posizionata preferibilmente a ridosso della sede (manufatto principale) e comunque in modo tale da non interferire con le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni e dei natanti e deve essere delimitata con paletti in legno e corde.

Nell'area oggetto di concessione demaniale marittima o privata, gestita da circoli o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate o non affiliate a federazioni nazionali ed attrezzate per il posteggio di piccole imbarcazioni a vela o per la pratica di windsurf, kite-surf, il surf da onda, sup (stand up paddle) canoa ecc. oltre alla zona d'ombra è consentita la realizzazione di una gabbia in ferro per il ricovero per le attrezzature di superficie massima di mq. 60.

Sono fatte salve le costruzioni esistenti e regolarmente autorizzate prima dell'adozione delle seguenti norme.

- la variante consiste nell'inserimento, al citato art. 10, della con la seguente specificazione:
“Nelle zone in concessione demaniale marittima o anche in proprietà di associazioni sportive che esercitano attività riconducibili a sport nautici è possibile realizzare una superficie massima di mq.100 ad eccezione di quelle ricadenti in aree SIC e ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000 e nelle aree individuate dal P.A.I. (Piano Assetto idrogeologico) con rischio R4.”

EVIDENZIATO che nella relazione di screening, allegata all'istanza, il Comune attesta che:

1. “gli ampliamenti previsti dalla variante saranno comunque assoggettati in fase di richiesta del titolo autorizzativo a tutte le prescrizioni previste da norme sovraordinate ed in particolare dal PGIZC. (Piano Gestione Integrata delle Zone Costiere)”.
2. per l'approvazione della presente variante verrà richiesto il parere della REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino - in relazione all'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., nell'ambito del quale verranno valutate eventuali interferenze con le aree a rischio idrogeologico ed idraulico.

EVIDENZIATO, altresì, che la variante in esame, così come attestato dal Comune di FANO, rientra nei casi che possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, previsti dal paragrafo A.3), comma 5 della D.G.R. n. 1647/2019, in quanto non determina alcun incremento del carico urbanistico; non contempla trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse; non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza;

RITENUTO che, in base a quanto sopra rappresentato, è possibile sostenere che l'attuazione della variante medesima, che consiste esclusivamente nella possibilità di attuare piccoli ampliamenti alle superfici

Determinazione n. 222 del 16/03/2021

accessorie per il deposito di attrezzature di servizio, non determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS;

RITENUTO, altresì, che nel corso dell'iter di adozione della variante in oggetto, dovrà essere richiesto, oltre che il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 22/2011, anche il parere di conformità al PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC), approvato con Del. Amm. n. 104 del 6 dicembre 2019, come previsto dal comma 7 dell'art. 13 delle NTA di detto Piano, che si cita integralmente:

“Nell'ambito delle procedure di approvazione di cui al comma 6, la Regione effettua la verifica di conformità prevista dall'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo).

L'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo. La medesima struttura può indire un incontro tecnico per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze in materia.”

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante non sostanziale al PRG vigente del Comune di FANO relativa alla modifica dell'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato delle Spiagge riguardante le associazioni sportive che esercitano attività riconducibili a sport nautici nelle zone individuate come “parcheggi imbarcazioni”, per le motivazioni sopra esposte;
- 2) DI EVIDENZIARE che:
 - a) nelle delibere di adozione e approvazione della variante si dovrà dare atto di tale esclusione;
 - b) oltre al parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380701 e dell'art. 10 della L.R. 22/2011, dovrà essere richiesto, al competente Servizio Regionale, anche il parere di conformità al PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC), approvato con Del. Amm. n. 104 del 6 dicembre 2019, come previsto dal comma 7 dell'art. 13 delle NTA del Piano;
 - c) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.
- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di FANO;

Determinazione n. 222 del 16/03/2021

- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

R:\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\21vas\21FA40202.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE ALL'ART.10 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE RELATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE ESERCITANO ATTIVITA' RICONDUCEBILI A SPORT NAUTICI NELLE ZONE INDIVIDUATE COME PARCHEGGI IMBARCAZIONI, AI SENSI DEGLI ARTT.15 C.5 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II..

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 378 / 2021

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 16/03/2021

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____ --